

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 477/84 del Consiglio, del 21 febbraio 1984, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe 1**
- Accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe 2
- Protocollo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe 5
- Regolamento (CEE) n. 478/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 6
- Regolamento (CEE) n. 479/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 8
- Regolamento (CEE) n. 480/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole 10
- Regolamento (CEE) n. 481/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole . . . 14
- * Regolamento (CEE) n. 482/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3322/82 concernente le modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette 16**
- * Regolamento (CEE) n. 483/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2192/82 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette . . 17**

(segue)

Sommario (segue)

| | |
|--|-----------|
| * Regolamento (CEE) n. 484/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune sottovesti a maglia non elastica né gommata, per bambini piccoli, della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio | 18 |
| * Regolamento (CEE) n. 485/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni abiti a giacca e completi a maglia per donna, per ragazza e per bambini, della categoria di prodotti n. 74 (codice 0740), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio | 20 |
| * Regolamento (CEE) n. 486/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni manufatti confezionati di tessuti della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio | 22 |
| Regolamento (CEE) n. 487/84 della Commissione, del 23 febbraio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine | 23 |
| Regolamento (CEE) n. 488/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso | 26 |
| Regolamento (CEE) n. 489/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso | 28 |
| Regolamento (CEE) n. 490/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate | 30 |
| Regolamento (CEE) n. 491/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate | 32 |
| Regolamento (CEE) n. 492/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi | 34 |
| Regolamento (CEE) n. 493/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto | 35 |

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 494/84 della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 37

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

84/99/CEE :

* **Decisione del Consiglio, del 21 febbraio 1984, che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi 38**

84/100/CEE :

* **Bilancio estimativo del Consiglio, del 21 febbraio 1984, concernente i giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi destinati all'ingrasso per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1984 40**

84/101/CEE :

* **Bilancio estimativo del Consiglio, del 21 febbraio 1984, relativo alle carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1984 41**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 477/84 DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 1984**

relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe, firmato il 1° febbraio 1984 a Bruxelles,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 13 dell'accordo ⁽³⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

⁽¹⁾ GU n. C 281 del 18. 10. 1983, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 117.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, qui di seguito denominata « Comunità », e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, qui di seguito denominata « São Tomé e Príncipe »,

CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione emerso dalla convenzione di Lomé, nonché le buone relazioni di collaborazione tra la Comunità e São Tomé e Príncipe,

CONSIDERANDO la volontà del governo di São Tomé e Príncipe di promuovere lo sfruttamento razionale delle sue risorse ittiche mediante una maggiore cooperazione,

RICORDANDO che São Tomé e Príncipe esercita la propria giurisdizione su una distesa di 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste, in particolare in materia di pesca marittima,

VISTI i lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

DETERMINATI a improntare le loro relazioni a uno spirito di fiducia reciproca e di rispetto dei rispettivi interessi nel settore della pesca marittima,

DESIDEROSI di stabilire modalità e condizioni per l'esercizio della pesca che presentino un interesse comune per le due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Il presente accordo intende istituire i principi e le norme che disciplineranno l'insieme delle condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi battenti bandiera degli Stati membri della Comunità, qui di seguito denominate « pescherecci della Comunità », nelle acque che, in materia di pesca, rientrano sotto la giurisdizione di São Tomé e Príncipe, qui di seguito denominate « zone di pesca di São Tomé e Príncipe ».

Articolo 2

Il governo di São Tomé e Príncipe concede ai pescherecci della Comunità di esercitare la loro attività nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe, conformemente al presente accordo.

Articolo 3

1. La Comunità si impegna ad attuare le misure appropriate per garantire che i suoi pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché le normative che disciplinano l'esercizio della pesca nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

2. Le autorità di São Tomé e Príncipe notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi progetto di modifica della normative suddette.

Articolo 4

1. L'attività nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe può essere esercitata dai pescherecci della Comunità soltanto se sono in possesso di una licenza rilasciata dalle autorità di São Tomé e Príncipe su richiesta della Comunità.

2. Il rilascio di licenza è subordinato al versamento di un canone da parte degli armatori interessati.

3. L'importo dei canoni nonché le modalità di pagamento figurano in allegato.

Articolo 5

Le parti si impegnano a concertarsi direttamente oppure in seno a organizzazioni internazionali, onde garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche, soprattutto nell'Atlantico centro-orientale e per le specie altamente migratorie, nonché ad agevolare le relative ricerche scientifiche.

Articolo 6

In cambio delle possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2, la Comunità parteciperà, alle condizioni

e secondo le modalità definite nel protocollo allegato al presente accordo, alla realizzazione di progetti connessi allo sviluppo di São Tomé e Príncipe, senza pregiudizio dei finanziamenti di cui São Tomé e Príncipe usufruisce nell'ambito della convenzione di Lomé.

Articolo 7

Le parti convengono di consultarsi in caso di controversia sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo.

Articolo 8

Viene istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo e di determinare le eventuali modifiche o aggiunte da introdurre nell'allegato o nel protocollo.

Detta commissione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, alternativamente a São Tomé e Príncipe e nella Comunità.

Articolo 9

Nessuna disposizione del presente accordo influenza o pregiudica in alcun modo le opinioni di ciascuna parte in ordine a un qualsiasi problema relativo al diritto del mare.

Articolo 10

Il presente accordo si applica ai territori nei quali è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea e alle condizioni previste da detto trattato, da un lato, e al territorio di São Tomé e Príncipe, dall'altro.

Articolo 11

L'allegato e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo, e, salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento al presente accordo comprende altresì l'allegato e il protocollo.

Articolo 12

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non venga denunciato da una delle parti con avviso notificato almeno sei mesi prima della scadenza di detto triennio, esso rimane in vigore per ulteriori periodi di un anno, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo annuo.

Articolo 13

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

*ALLEGATO***Condizioni relative all'esercizio della pesca nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe per i pescherecci della Comunità**

1. Di massima, le competenti autorità comunitarie comunicano tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità richiesto l'elenco dei pescherecci che nei dodici mesi successivi eserciteranno la pesca a norma dell'accordo.
2. I canoni di cui all'articolo 4 dell'accordo, a carico degli armatori dei pescherecci di cui al paragrafo 1, sono fissati a 20 ECU/t di pescato nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.
3. A titolo di anticipo sui canoni, gli armatori versano alla Banca nazionale di São Tomé e Príncipe un importo di 40 000 ECU dal momento dell'entrata in vigore dell'accordo.
4. Alla fine di ogni anno viene effettuato un computo provvisorio dei canoni dovuti per ciascuna campagna annua sulla base delle dichiarazioni di cattura rilasciate in via provvisoria dagli armatori e comunicate simultaneamente alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe e della Commissione delle Comunità europee. L'importo corrispondente è versato alla Banca nazionale di São Tomé e Príncipe entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Le competenti autorità della Commissione delle Comunità europee stabiliscono il computo definitivo dei canoni dovuti per una campagna annua in funzione del totale delle catture stabilito per la campagna in causa dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati nell'Atlantico.

Gli armatori ricevono notifica del computo e dispongono di un termine di trenta giorni per adempiere ai loro obblighi finanziari.

5. Allo scadere dell'accordo, la somma versata in anticipo viene dedotta dall'ultimo pagamento effettuato.
6. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le competenti autorità di São Tomé e Príncipe comunicano le modalità per il pagamento dei canoni, in particolare i conti e le valute da utilizzare.
7. Ogni volta che entrano nella zona di São Tomé e Príncipe o che escono da detta zona, i pescherecci della Comunità si mettono in contatto con la stazione radio di São Tomé e Príncipe per comunicare i quantitativi di pesce detenuti a bordo in quel momento.

Su richiesta dell'autorità di São Tomé e Príncipe le navi prendono a bordo osservatori. La presenza dell'osservatore non deve superare il tempo necessario per procedere a una verifica per campione delle catture.

PROTOCOLLO

tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

Articolo 1

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e durante il periodo di validità del presente protocollo, le licenze di pesca nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe vengono concesse a 27 tonniere congelatrici oceaniche.

Inoltre, su richiesta della Comunità, questi diritti possono essere integrati con licenze riguardanti altre categorie di pescherecci, in condizioni che verranno definite dalla commissione mista.

Articolo 2

L'importo della partecipazione di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissato a un minimo forfettario di 180 000 ECU l'anno. Tale importo copre le attività di pesca fino a un massimo di catture di 4 000 tonnellate di tonnidi; se la quantità delle catture realizzate dai pescherecci della Comunità nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe supera tale quantitativo, l'importo suddetto è aumentato in proporzione.

Articolo 3

L'accordo di pesca può essere sospeso in caso di mancato adempimento degli impegni di cui al presente protocollo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 478/84 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 febbraio 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| (ECU/t) | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prelievi |
| 10.01 B I | Frumento tenero e frumento segalato | 102,89 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 136,28 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ |
| 10.02 | Segala | 95,64 ⁽⁶⁾ |
| 10.03 | Orzo | 81,51 |
| 10.04 | Avena | 85,05 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 68,85 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 40,14 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 C | Sorgo | 85,17 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 ⁽⁵⁾ |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 158,74 |
| 11.01 B | Farine di segala | 147,56 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento duro | 224,81 |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento tenero | 169,57 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 479/84 DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 febbraio 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente 2 | 1° term. 3 | 2° term. 4 | 3° term. 5 |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.01 B I | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 8,30 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Malto

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente 2 | 1° term. 3 | 2° term. 4 | 3° term. 5 | 4° term. 6 |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 8,47 | 8,47 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6,33 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 0 | 0 | 7,38 | 7,38 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 480/84 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1877/83⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2027/83⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2937/83⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si scosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti;

considerando che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2363/83⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 408/84⁽¹⁰⁾;

considerando che, per il periodo dal 15 al 21 febbraio 1984, per talune monete

— per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

— per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera il 2,5 %; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che occorre tenere conto di tali dati nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, sempreché tali elementi siano già applicati nello Stato membro considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2363/83¹⁰ è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.
⁽⁴⁾ GU n. L 186 del 9. 7. 1983, pag. 24.
⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
⁽⁶⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 14.
⁽⁷⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.
⁽⁸⁾ GU n. L 288 del 21. 10. 1983, pag. 20.
⁽⁹⁾ GU n. L 228 del 20. 8. 1983, pag. 5.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 48 del 18. 2. 1984, pag. 5.

| | Corrente | 1° mese | 2° mese | 3° mese | 4° mese | 5° mese |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese. | | | | | | |
| Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi) | — | — | — | — | — | — |
| Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi) | — | — | — | — | — | — |
| Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) | | | | | | |
| Semi raccolti in : | | | | | | |
| — Germania | + 0,1217 | + 0,1217 | + 0,1217 | + 0,1217 | + 0,1217 | + 0,1256 |
| — Paesi Bassi | + 0,0728 | + 0,0728 | + 0,0728 | + 0,0728 | + 0,0728 | + 0,0850 |
| — UEBL | — | — | — | — | — | — |
| — Francia | — 0,0556 | — 0,0556 | — 0,0556 | — 0,0556 | — 0,0556 | — 0,0556 |
| — Danimarca | + 0,0114 | + 0,0114 | + 0,0114 | + 0,0114 | + 0,0114 | + 0,0114 |
| — Irlanda | — | — | — | — | — | — |
| — Regno Unito | + 0,0780 | + 0,0780 | + 0,0780 | + 0,0780 | + 0,0780 | + 0,0780 |
| — Italia | — 0,0160 | — 0,0160 | — 0,0160 | — 0,0160 | — 0,0160 | — 0,0173 |
| — Grecia | — 0,0658 | — 0,0658 | — 0,0658 | — 0,0658 | — 0,0658 | — 0,0658 |
| 8. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese. | | | | | | |
| Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi) | — 0,0163 | — 0,0163 | — 0,0163 | — 0,0163 | — 0,0163 | — 0,0340 |
| Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi) | + 0,0163 | + 0,0163 | + 0,0163 | + 0,0163 | + 0,0163 | + 0,0340 |
| Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) | | | | | | |
| Semi raccolti in : | | | | | | |
| — Germania | + 0,1399 | + 0,1399 | + 0,1399 | + 0,1461 | + 0,1461 | + 0,1776 |
| — Paesi Bassi | + 0,0902 | + 0,0902 | + 0,0902 | + 0,0945 | + 0,0945 | + 0,1260 |
| — UEBL | + 0,0163 | + 0,0163 | + 0,0163 | + 0,0163 | + 0,0163 | + 0,0222 |
| — Francia | — 0,0403 | — 0,0403 | — 0,0403 | — 0,0403 | — 0,0403 | — 0,0403 |
| — Danimarca | + 0,0279 | + 0,0279 | + 0,0279 | + 0,0279 | + 0,0279 | + 0,0384 |
| — Irlanda | + 0,0163 | + 0,0163 | + 0,0163 | + 0,0163 | + 0,0163 | + 0,0168 |
| — Regno Unito | + 0,0955 | + 0,0955 | + 0,0955 | + 0,0955 | + 0,0955 | + 0,1116 |
| — Italia | — | — | — | — | — | — |
| — Grecia | — 0,0506 | — 0,0506 | — 0,0506 | — 0,0506 | — 0,0506 | — 0,0329 |
| 9. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Grecia o esportati da questo paese. | | | | | | |
| Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi) | — 0,0870 | — 0,0870 | — 0,0870 | — 0,0870 | — 0,0870 | — 0,0870 |
| Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi) | + 0,0870 | + 0,0870 | + 0,0870 | + 0,0870 | + 0,0870 | + 0,0870 |
| Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) | | | | | | |
| Semi raccolti in : | | | | | | |
| — Germania | + 0,2192 | + 0,2192 | + 0,2192 | + 0,2192 | + 0,2192 | + 0,2192 |
| — Paesi Bassi | + 0,1661 | + 0,1661 | + 0,1661 | + 0,1661 | + 0,1661 | + 0,1661 |
| — UEBL | + 0,0870 | + 0,0870 | + 0,0870 | + 0,0870 | + 0,0870 | + 0,0870 |
| — Francia | + 0,0265 | + 0,0265 | + 0,0265 | + 0,0265 | + 0,0265 | + 0,0022 |
| — Danimarca | + 0,0994 | + 0,0994 | + 0,0994 | + 0,0994 | + 0,0994 | + 0,0994 |
| — Irlanda | + 0,0870 | + 0,0870 | + 0,0870 | + 0,0870 | + 0,0870 | + 0,0870 |
| — Regno Unito | + 0,1717 | + 0,1717 | + 0,1717 | + 0,1717 | + 0,1717 | + 0,1717 |
| — Italia | + 0,0696 | + 0,0696 | + 0,0696 | + 0,0696 | + 0,0696 | + 0,0536 |
| — Grecia | — | — | — | — | — | — |

REGOLAMENTO (CEE) N. 481/84 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2937/83 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2866/83 della Commis-

sione, del 13 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 288 del 21. 10. 1983, pag. 20.⁽⁷⁾ GU n. L 282 del 14. 10. 1983, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

[ECU/100 kg⁽¹⁾]

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prezzo del mercato mondiale |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ex 12.01 | Semi di colza e di ravizzone | 40,978 |
| ex 12.01 | Semi di girasole | 40,501 |

[ECU/100 kg⁽¹⁾]

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | febbraio 1984 | marzo 1984 | aprile 1984 | maggio 1984 | giugno 1984 | luglio 1984 |
| ex 12.01 | Semi di colza e di ravizzone | 40,978 | 40,978 | 40,374 | 40,374 | 40,616 | 41,098 |
| ex 12.01 | Semi di girasole | 40,501 | 39,827 | 39,643 | 41,617 | 41,617 | — |

(¹) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

| | | |
|---------|----------|----------|
| 1 ECU = | 2,24184 | DM |
| 1 ECU = | 2,52595 | Fl |
| 1 ECU = | 44,9008 | FB/Flux |
| 1 ECU = | 6,87456 | FF |
| 1 ECU = | 8,14104 | Dkr |
| 1 ECU = | 0,725690 | £ (Irl.) |
| 1 ECU = | 0,573911 | £ (GB) |
| 1 ECU = | 1 362,81 | Lit |
| 1 ECU = | 83,9666 | Dra |

REGOLAMENTO (CEE) N. 482/84 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

recante seconda modifica dal regolamento (CEE) n. 3322/82 concernente le modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1577/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,considerando che l'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2192/82⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2659/82⁽⁴⁾, aveva previsto che per i piselli, le fave e le favette utilizzati nell'alimentazione animale, contenenti più del 10 % di membrane o di semi decorticati, anche spezzati, l'aiuto era pagato per un peso uguale al peso sulla base della qualità tipo diminuito della percentuale eccedente il 10 %; che, tenuto conto dell'esperienza nel frattempo acquisita e per garantire un'applicazione uniforme del regime dell'aiuto, il regolamento (CEE) n. 3322/82⁽⁵⁾ ha soppresso, a decorrere dall'11 dicembre 1982, la disposizione in questione;

considerando che da un esame approfondito in materia è risultato che i motivi che hanno indotto a sopprimere la disposizione di cui sopra esistevano già al 1° agosto 1982, data di applicazione del regolamento (CEE) n. 2192/82; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3322/82, sopprimendo tale disposizione a decorrere dal 1° agosto 1982;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/82 conteneva talune imprecisioni di redazione che sono state corrette dal regolamento (CEE) n. 3322/82; che è altresì opportuno apportare tali correzioni a partire dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 2192/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3322/82 è sostituito dal seguente testo:

« Tuttavia, nell'articolo 1, i punti 5, 12 e 13 si applicano a decorrere dal 1° agosto 1982 e il punto 6 a decorrere dal 1° gennaio 1983 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 233 del 7. 8. 1982, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 282 del 5. 10. 1982, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 483/84 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2192/82 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1577/83 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2192/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1956/83 ⁽⁴⁾, ha fissato l'importo della cauzione che deve essere costituita se la domanda di aiuto è presentata prima della domanda di messa sotto controllo; che, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale, nonché del livello dell'aiuto fissato negli ultimi mesi, è necessario aumentare l'importo della cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2192/82, i termini «2 ECU per 100 kg» sono sostituiti da «3,5 ECU per 100 kg».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 233 del 7. 8. 1982, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 16. 7. 1983, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 484/84 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune sottovesti a maglia non elastica né gommata, per bambini piccoli, della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (¹), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per talune sottovesti a maglia non elastica né gommata, per bambini piccoli, della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), il massimale è fissato a 1,5 tonnellate; che, alla data del 21 febbraio 1984, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: -

Articolo 1

A partire dal 28 febbraio 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Thailandia:

| Numero di codice | Categoria n. | Voce della tariffa doganale comune | Codice Nimex (1984) | Designazione delle merci |
|------------------|--------------|------------------------------------|--|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0680 | 68 | ex 60.04 A | 60.04-02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14 | Sottovoce a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti per bambini piccoli (bébés): indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: Sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés) |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 485/84 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni abiti a giacca e completi a maglia per donna, per ragazza e per bambini, della categoria di prodotti n. 74 (codice 0740), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per taluni abiti a giacca e completi a maglia per donna, per ragazza e per bambini della categoria di prodotti n. 74 (codice 0740), il massimale è fissato a 5 500 pezzi; che, alla data del 21 febbraio 1984, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 28 febbraio 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Thailandia:

| Numero di codice | Categoria n. | Voce della tariffa doganale comune | Codice Nimexe (1984) | Designazione delle merci |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0740 | 74 | ex 60.05 A II | 60.05-71, 72, 73, 74 | Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Abiti a giacca e completi (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci |

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 486/84 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni manufatti confezionati di tessuti della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (¹), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena

raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per taluni manufatti confezionati di tessuti della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), il massimale è fissato a 5 tonnellate; che, alla data del 21 febbraio 1984, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 28 febbraio 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan:

| Numero di codice | Categoria n. | Voce della tariffa doganale comune | Codice Nimexe (1984) | Designazione delle merci |
|------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1120 | 112 | ex 62.05 | 62.05-10, 30, 93, 95, 99 | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 487/84 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 1984

che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 355/84⁽²⁾;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine sono state stabilite dai regolamenti (CEE) n. 32/82⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2304/82⁽⁴⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁵⁾ e (CEE) n. 74/84⁽⁶⁾; che è opportuno fissare restituzioni differenziate per i pezzi non disossati di bovini adulti maschi;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 355/84 ai dati di cui la Commissione è ora a cono-

scenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento, come indicato nel citato allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 355/84, sono, per quanto riguarda i prodotti di cui alla sottovoce ex 02.01 A II 4 ex aa), modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1984, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 246 del 21. 8. 1982, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

| | | (ECU/100 kg) |
|--------------------------------------|--|--|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo delle restituzioni |
| | | — Peso netto — |
| ex 02.01 A II | <p>4. altre :</p> <p>ex aa) Pezzi non disossati :</p> <p>(11) ricavati da carcasse, mezzene o quarti detti compensati di bovini maschi adulti ⁽⁸⁾, esclusa la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>(22) ricavati da quarti anteriori di bovini maschi adulti ⁽⁸⁾ :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>(33) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole ⁽⁸⁾ :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | <p>182,000</p> <p>175,000</p> <p>145,000</p> <p>73,000</p> <p>134,000</p> <p>127,000</p> <p>106,500</p> <p>53,500</p> <p>230,000</p> <p>223,000</p> <p>183,500</p> <p>92,500</p> |

| <i>(ECU/100 kg)</i> | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo delle restituzioni |
| | | — Peso netto — |
| ex 02.01 A II (segue) | (44) altri, per i quali il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo : | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 97,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 90,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 80,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 40,500 |

⁽¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3537/82 della Commissione (GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 7).

⁽²⁾ Si intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni considerate nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).

⁽³⁾ L'importo di questa restituzione è subordinato alla presentazione dell'attestato che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11).

⁽⁴⁾ L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48).

⁽⁵⁾ GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

⁽⁶⁾ Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.

⁽⁷⁾ Beneficiano della restituzione soltanto i pezzi disossati che non comprendono, integralmente o parzialmente, il fianchetto o/e il garretto.

⁽⁸⁾ L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 74/84 della Commissione (GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32).

NB: In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 488/84 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

| (ECU/t) | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Ammontare delle restituzioni |
| ex 10.06 | <p>Riso :</p> <p>B. I. Risone o riso semigreggio :</p> <p> b) riso semigreggio :</p> <p> 1. a grani tondi</p> <p> 2. a grani lunghi</p> <p> per le esportazioni verso :</p> <p> — l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia</p> <p> — gli altri paesi terzi</p> <p> II. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p> a) riso semilavorato :</p> <p> 1. a grani tondi</p> <p> 2. a grani lunghi</p> <p> b) riso lavorato :</p> <p> 1. a grani tondi</p> <p> 2. a grani lunghi</p> <p> per le esportazioni verso :</p> <p> — l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione ⁽¹⁾</p> <p> — la zona I</p> <p> — gli altri paesi terzi</p> <p> III. Rotture</p> | <p>—</p> <p>—</p> <p>108,00</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>135,00</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> |

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

REGOLAMENTO (CEE) N. 489/84 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo

2, del regolamento (CEE) n. 1428/76⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

| | | (ECU/t) | | | |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ex 10.06 | Riso : | | | | |
| | B. I. Risone o riso semigreggio : | | | | |
| | a) Risone : | | | | |
| | 1. a grani tondi | — | — | — | — |
| | 2. a grani lunghi | — | — | — | — |
| | b) Riso semigreggio : | | | | |
| | 1. a grani tondi | — | — | — | — |
| | 2. a grani lunghi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Riso semilavorato o riso lavorato : | | | | |
| | a) Riso semilavorato : | | | | |
| | 1. a grani tondi | — | — | — | — |
| | 2. a grani lunghi | — | — | — | — |
| | b) Riso lavorato : | | | | |
| | 1. a grani tondi | — | — | — | — |
| 2. a grani lunghi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Rotture | — | — | — | — | |

REGOLAMENTO (CEE) N. 490/84 DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 1984****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1252/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 200/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1252/83 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1984, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Settimana n. 49 dal 5 all'11 marzo 1984 | Settimana n. 50 dal 12 al 18 marzo 1984 | Settimana n. 51 dal 19 al 25 marzo 1984 | Settimana n. 52 dal 26 marzo al 1° aprile 1984 |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| 01.04 B | 89,535 ⁽¹⁾ | 92,068 ⁽¹⁾ | 94,550 ⁽¹⁾ | 96,834 ⁽¹⁾ |
| 02.01 A IV a) 1 | 190,500 ⁽²⁾ | 195,890 ⁽²⁾ | 201,170 ⁽²⁾ | 206,030 ⁽²⁾ |
| 2 | 133,350 ⁽²⁾ | 137,123 ⁽²⁾ | 140,819 ⁽²⁾ | 144,221 ⁽²⁾ |
| 3 | 209,550 ⁽²⁾ | 215,479 ⁽²⁾ | 221,287 ⁽²⁾ | 226,633 ⁽²⁾ |
| 4 | 247,650 ⁽²⁾ | 254,657 ⁽²⁾ | 261,521 ⁽²⁾ | 267,839 ⁽²⁾ |
| 5 aa) | 247,650 ⁽²⁾ | 254,657 ⁽²⁾ | 261,521 ⁽²⁾ | 267,839 ⁽²⁾ |
| bb) | 346,710 ⁽²⁾ | 356,520 ⁽²⁾ | 366,129 ⁽²⁾ | 374,975 ⁽²⁾ |
| 02.06 C II a) 1 | 247,650 | 254,657 | 261,521 | 267,839 |
| 2 | 346,710 | 356,520 | 366,129 | 374,975 |

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81 e (CEE) n. 2977/83 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81, (CEE) n. 1985/82 e (CEE) n. 2977/83 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 491/84 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 1984
che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1253/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1253/83 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1984, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Settimana n. 49 dal 5 all'11 marzo 1984 ⁽¹⁾ | Settimana n. 50 dal 12 al 18 marzo 1984 ⁽¹⁾ | Settimana n. 51 dal 19 al 25 marzo 1984 ⁽¹⁾ | Settimana n. 52 dal 26 marzo al 1° aprile 1984 ⁽¹⁾ |
|--------------------------------------|--|--|--|---|
| 02.01 A IV b) 1 | 142,625 | 146,668 | 150,628 | 154,273 |
| 2 | 99,838 | 102,668 | 105,440 | 107,991 |
| 3 | 156,888 | 161,335 | 165,691 | 169,700 |
| 4 | 185,413 | 190,668 | 195,816 | 200,555 |
| 5 aa) | 185,413 | 190,668 | 195,816 | 200,555 |
| bb) | 259,578 | 266,936 | 274,143 | 280,777 |

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81, (CEE) n. 1985/82 e (CEE) n. 2977/83 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 492/84 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 1984

**che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella
fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 38/81 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi, fatto salvo l'articolo 7, secondo comma, del medesimo regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento citato, se si applica la procedura di gara per la fissazione del prelievo, la restituzione alla produzione è fissata sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli della sottovoce

15.07 A II a) della tariffa doganale comune; che, tuttavia, se l'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti conduce a fissare la restituzione come qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di marzo e aprile 1984, l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 è pari a:

- 107,29 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità ed utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Grecia;
- 55,00 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente trattino, utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Grecia;
- 70,31 ECU/100 kg per gli oli d'oliva utilizzati in Grecia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 493/84 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento,

occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevati durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Corrente 3 | 1° term. 4 | 2° term. 5 | 3° term. 6 | 4° term. 7 | 5° term. 8 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.07 A I a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | 6° term. 9 | 7° term. 10 | 8° term. 11 | 9° term. 12 | 10° term. 1 | 11° term. 2 |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11.07 A I a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 494/84 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 448/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.
⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo del prelievo <i>(ECU/100 kg)</i> |
|--------------------------------------|--|---|
| 17.01 | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi | 43,33 36,69 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1984

che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi

(84/99/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con le decisioni 72/294/CEE⁽³⁾, 75/370/CEE⁽⁴⁾, 78/691/CEE⁽⁵⁾ e 81/956/CEE⁽⁶⁾, il Consiglio ha constatato che i tuberi-seme di patate raccolti e controllati ufficialmente in Austria, in Svizzera e in Polonia offrivano le stesse garanzie dei tuberi-seme raccolti e controllati nella Comunità;

considerando che la validità di questa equivalenza è scaduta il 30 giugno 1983; che è necessario tuttavia mantenere l'equivalenza per un nuovo periodo, essendosi riscontrato che le condizioni sulle quali erano originariamente fondate le constatazioni comunitarie sono tuttora soddisfatte, per quanto riguarda le norme e modalità applicabili alla procedura di certificazione dei tuberi-seme;

considerando che l'equivalenza può avere un'utilità pratica soltanto se i tuberi-seme rispondono anche alle condizioni che gli Stati membri possono o debbono

fissare in virtù della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/7/CEE⁽⁸⁾;

considerando che si è accertato, a tale proposito, che la situazione fitosanitaria esistente in Austria e in Svizzera relativamente al *corynebacterium sepedonicum* e al potato spindle tuber viroid esige uno studio approfondito; che, in attesa dei risultati, nessun motivo di carattere fitosanitario si oppone a un rinnovo dell'equivalenza per il periodo di due anni necessario a tale studio;

considerando che la situazione fitosanitaria esistente in Polonia per gli organismi sopra citati ha viceversa indotto il Consiglio a fissare, con la decisione 83/640/CEE⁽⁹⁾, condizioni fitosanitarie particolari cui devono rispondere sin da ora i tuberi-seme di patate di detto paese;

considerando che il rinnovo dell'equivalenza per la Polonia può essere pertanto concesso unicamente alle condizioni indicate dalla suddetta decisione;

considerando inoltre che la presente decisione non impedisce che le constatazioni comunitarie siano annullate o che la loro validità non sia prorogata, qualora risulti che le condizioni sulle quali si fondano non sono o non sono più soddisfatte,

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

(2) GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 52.

(3) GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 43.

(4) GU n. L 164 del 27. 6. 1975, pag. 43.

(5) GU n. L 236 del 25. 7. 1978, pag. 10.

(6) GU n. L 351 del 7. 12. 1981, pag. 1.

(7) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(8) GU n. L 14 del 16. 1. 1981, pag. 23.

(9) GU n. L 358 del 22. 12. 1983, pag. 34.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Nell'articolo 2 della decisione 81/956/CEE i termini « al 30 giugno 1983 » sono sostituiti dai termini « al 30 giugno 1985, nel caso dell'Austria e della Svizzera, e al 31 gennaio 1984, nel caso della Polonia. ».

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1983.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

BILANCIO ESTIMATIVO DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1984

**concernente i giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi
destinati all'ingrasso per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1984**

(84/100/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

ADOTTA IL PRESENTE BILANCIO ESTIMATIVO:

I. INTRODUZIONE

L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che ogni anno, anteriormente al primo dicembre, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, stabilisca un bilancio preventivo dei giovani bovini maschi che possono essere importati in base al regime previsto dal suddetto articolo. Tale bilancio tiene conto sia delle disponibilità, previste nella Comunità, di giovani bovini destinati all'ingrasso, sia del fabbisogno degli allevatori comunitari.

Disponibilità comunitarie di giovani bovini

Il presente bilancio si riferisce al periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1984. Esso è stato elaborato in base agli elementi di cui la Commissione dispone ed in funzione dell'andamento prevedibile per il 1984 delle disponibilità e del fabbisogno di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso nella Comunità.

Tenuto conto del numero di femmine riproduttrici (vacche e giovenche) previsto per il 1984 (circa 35 740 000 capi), si prevedono, nel corso dello stesso anno, nascite di vitelli dell'ordine di 31 730 000 capi. La produzione nel corso dell'anno di vitelli maschi sarebbe quindi dell'ordine di 15 865 000 capi. È opportuno prevedere perdite per circa 1 100 000 capi

(± 7 %) su detto totale. Le disponibilità reali di giovani bovini maschi di origine comunitaria dovrebbero pertanto aggirarsi sui 14 765 000 capi nel 1984.

Fabbisogno comunitario

Il numero di macellazioni di vitelli maschi previsto nel 1984, in base alle informazioni raccolte presso gli Stati membri, dovrebbe aggirarsi sui 4 330 000 capi.

Il numero di animali maschi destinati ad essere macellati in qualità di torelli e di tori ingrassati, nonché alla riproduzione, dovrebbe aggirarsi sui 7 015 000 capi.

Il numero di animali maschi destinati alla macellazione in qualità di manzi dovrebbe aggirarsi sui 3 540 000 capi.

Tenuto conto delle indicazioni fornite dagli Stati membri e delle previsioni che precedono, è prevedibile che nel 1984 il fabbisogno degli allevatori comunitari di giovani bovini maschi da ingrasso sarà di 10 555 000 capi.

Risulta che il fabbisogno globale della Comunità di vitelli maschi sarà nel 1984 di 14 885 000 capi.

Questo fabbisogno potrà essere soddisfatto soltanto in parte dalle disponibilità comunitarie di questi animali che saranno dell'ordine di 14 765 000 capi.

II. CONCLUSIONE

In base alle considerazioni sopra formulate, il bilancio estimativo dei giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, che possono essere importati nel 1984 nel quadro del regime di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 190 000 capi.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1984.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. CHEYSSON

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

BILANCIO ESTIMATIVO DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1984

relativo alle carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo
1° gennaio — 31 dicembre 1984

(84/101/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

ADOTTA IL PRESENTE BILANCIO ESTIMATIVO:

INTRODUZIONE

Il presente bilancio si riferisce al periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1984. Esso è elaborato in base agli elementi di cui la Commissione dispone e in funzione delle previsioni attualmente formulabili. Esso risulta dalla stima del fabbisogno industriale e delle disponibilità comunitarie di carni delle qualità e presentazioni atte all'utilizzazione industriale, in appresso denominate « carni da trasformazione ».

Il fabbisogno industriale di carni da trasformazione è stato valutato sulla base dei quantitativi di carni fresche o congelate lavorati annualmente.

Le disponibilità comunitarie di carni da trasformazione sono state valutate in base ai quantitativi di carni fresche normalmente utilizzati a tal fine.

CAPITOLO I**Disponibilità di carni da trasformazione**

Secondo i dati forniti dagli Stati membri alla Commissione nel settembre 1983, le disponibilità comunitarie di carni fresche da trasformazione di produzione interna possono essere valutate per il 1984 a 1 044 000 tonnellate espresse in carni con osso.

È da ritenersi inoltre che, alla fine del 1983, esisteranno disponibilità giacenti al pubblico ammasso nella Comunità, provenienti da acquisti d'intervento. Il volume di queste disponibilità rispondenti ai requisiti richiesti per le carni da trasformazione può essere stimato a 136 000 tonnellate espresse in carni con osso.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 la Comunità intende aprire un contingente tariffario di 50 000 tonnellate di carni congelate disossate, corrispondenti a 65 000 tonnellate espresse in carni con osso.

L'esperienza dimostra che, nell'ambito di questo contingente, 7 000 tonnellate di carni congelate espresse in carni con osso verranno importate nel 1984 ai fini della trasformazione.

Per il 1984, il quantitativo di carni originarie del Botswana, del Kenya, del Madagascar e dello Swaziland che può essere importato nella Comunità e che risponde ai requisiti per le carni da trasformazione può essere valutato a 6 000 tonnellate espresse in carni con osso.

Le disponibilità totali per la trasformazione per il 1984 saranno pertanto le seguenti:

| | <i>(in tonnellate)</i> |
|---|------------------------|
| — carni fresche: | 1 044 000 |
| — carni congelate provenienti dagli acquisti all'intervento: | 136 000 |
| — carni congelate importate nell'ambito del contingente GATT: | 7 000 |
| — carni congelate importate in base alla convenzione ACP: | 6 000 |
| | <u>1 193 000</u> |

CAPITOLO II**Fabbisogno industriale di carni da trasformazione**

Secondo i dati forniti dagli Stati membri alla Commissione nel settembre 1983 il fabbisogno comunitario di carni da trasformazione può essere valutato per il 1984 a 1 124 000 tonnellate espresse in carni con osso. Tale cifra comprende il fabbisogno delle industrie che producono le conserve di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68. Questo ultimo quantitativo è stimato a 126 000 tonnellate.

CONCLUSIONI

Il fabbisogno industriale di carni da trasformazione, incluse quelle destinate alla fabbricazione delle conserve di cui al capitolo II, non contenenti ingredienti caratteristici diversi dalla carne bovina e dalla gelatina, è stato valutato a 1 124 000 tonnellate espresse in carni con osso.

Il volume delle disponibilità risultanti dalla produzione globale comunitaria del 1984, dalle giacenze all'ammasso idonee alla trasformazione, registrate alla fine del 1983, e dalle importazioni idonee alla trasformazione effettuate nell'ambito dei vari regimi speciali d'importazione, è stato valutato a 1 193 000 tonnellate espresse in carni con osso.

Il deficit di carni da trasformazione per il 1984 può essere stimato ed arrotondato a 50 000 tonnellate espresse in carni con osso.

Si decide che detto quantitativo venga ripartito, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, in modo da permettere che :

a) 25 000 tonnellate di carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti componenti

caratteristiche diverse dalla carne bovina e dalla gelatina possano fruire di una sospensione totale del prelievo

e

b) 25 000 tonnellate di carni destinate all'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui alla lettera a) possano fruire di una sospensione totale o parziale del prelievo.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

COMUNITÀ EUROPEA E CIRCOLAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Riconoscimento reciproco dei diplomi

J.-P. de CRAYENCOUR

Fra gli scopi della Comunità europea non vi è soltanto la creazione di un Mercato comune, ma anche l'istituzione di «relazioni più strette fra gli Stati che ad essa partecipano» (articolo 2 del trattato di Roma). La libera circolazione delle persone è uno degli strumenti predisposti per il raggiungimento di tale obiettivo.

La libertà di circolazione delle persone riguarda soprattutto le professioni liberali. Con la soppressione degli ostacoli che si frappongono all'esercizio di questa libertà, le professioni liberali, grazie all'esercizio del diritto di stabilimento, ma soprattutto grazie alla realizzazione della libera prestazione dei servizi, parteciperanno all'integrazione europea fornendo i loro servizi, indipendenti e responsabili, a una clientela sempre più interessata alla vita comunitaria.

Dato che l'esercizio delle suddette professioni è, in genere, oggetto di una rigorosa disciplina normativa, la libertà di circolazione potrà trovare un'adeguata realizzazione solo armonizzando convenientemente gli aspetti principali di detta normativa come, ad esempio, i requisiti della formazione o le deontologie professionali.

L'armonizzazione, nel mettere a raffronto le norme vigenti nei vari Stati membri, offre l'occasione di un loro ripensamento alla luce dell'evoluzione della nostra società, nel rispetto dei valori d'indipendenza e di responsabilità che costituiscono il contributo specifico di queste professioni alla vita sociale e con l'obiettivo di contribuire all'integrazione europea.

L'opera intitolata «Comunità europea e circolazione dei liberi professionisti» si propone di mettere in luce l'interesse essenziale di questa libertà di circolazione e le condizioni per la sua corretta applicazione. In essa sono descritti i procedimenti giuridici, indicate le tappe desiderabili per l'armonizzazione e poste in risalto le modalità per la realizzazione dell'obiettivo più urgente, consistente nel riconoscimento reciproco dei diplomi. L'opera ricorda ciò che è stato fatto e ciò che resta da fare.

J.-P. de CRAYENCOUR — nato a Londra il 16 luglio 1915, cittadino belga — ha studiato giurisprudenza all'università di Lovanio. Avvocato praticante al Foro di Bruxelles; successivamente direttore del Centre d'études de la Fédération nationale des classes moyennes. Amministratore e segretario generale dell'Institut international d'études des classes moyennes. Membro del gabinetto del Ministre des classes moyennes nel 1958. Il 1° marzo 1959 entra alla Commissione della CEE alla Direzione del diritto di stabilimento e viene nominato Capo divisione il 1° giugno 1959. Cessazione del servizio il 1° maggio 1973. Fonda il Secrétariat européen des professions libérales intellectuelles et sociales (SEPLIS — che ha sede a Bruxelles). Coniugato, padre di sette figli. Presidente fondatore della Confédération nationale des associations de parents nel 1956. Capitano di riserva onorario del primo reggimento delle Guide. Prigioniero di guerra, volontario, ha partecipato alla resistenza armata.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-2793-X

N. di catalogo: CB-83-81-061-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 4,55 BFR 200 LIT 6 000

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ARCHIVI STORICI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Raramente un fenomeno storico così vasto e radicale come la costruzione europea ha avuto un'origine tanto facile da datare e da localizzare. L'atto di nascita della Comunità fu redatto in un preciso giorno, su un registro ancora vergine; molti dei suoi padrini sono ancora in vita e il grande dibattito che trent'anni fa accompagnò la sua comparsa è ben radicato nella memoria di tutti. Non è troppo presto per evocarlo con l'obiettività che solo il tempo consente, né troppo tardi per riportarne un vivo ricordo: è anzi proprio il momento adatto. Quindi la recente apertura degli archivi può permettere agli storici di sostituire i cronisti e ai ricercatori di autenticare le testimonianze.

Le Comunità intendono dare il giusto rilievo a questo avvenimento con la pubblicazione della presente guida, concepita per informare sul contesto storico delle Comunità Europee e sulle fonti documentarie custodite nei loro archivi.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-3411-1
CB-36-82-314-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 8,85 BFR 400 LIT 11 800

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo